CAMERA DEI DEPUTATI N. 4538

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TERRANOVA CORRADO

Presentata l'8 novembre 1967

Disposizioni concernenti la istruzione musicale nei conservatori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituzione musicale di Stato nei 24 Conservatori, fiancheggiati dai 18 Istituti musicali pareggiati, resta sino ad oggi regolata dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, la quale sostituì agli Statuti particolari dei conservatori di musica norme più adeguate. Essa venne integrata dal decreto legislativo 5 luglio 1918, n. 1852 e dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, che ne disciplinarono l'amministrazione e dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, contenente le norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale e i programmi di esame.

Con regio decreto-legge 20 novembre 1941, n. 1425, si istituirono le scuole di composizione polifonico-vocale e di musica corale e di direzione di coro.

Senonché tutti i predetti provvedimenti legislativi, alla luce della esperienza, si sono dimostrati, sotto l'aspetto pedagogico, non rispondenti ad un efficiente indirizzo, per cui si è rivelata la necessità di riordinare ed aggiornare gli insegnamenti, coordinandoli tra loro ed accrescendo le discipline letterarie e storiche.

Non v'è dubbio che gli aspetti pedagogici e didattici nel campo dell'arte, particolarmente, in quello della musica, assai delicati e complessi, sono determinanti ai fini della formazione della personalità artistica e culturale dei giovani.

Nei secoli passati ogni insegnamento artistico era condotto sul criterio che l'allievo si formava incominciando con l'imitare i procedimenti e lo stile del maestro prescelto, il quale, in genere, conduceva l'allievo dai primi rudimenti al massimo perfezionamento tecnico.

Si assicurava così l'assoluta coerenza e progressività nel raggiungimento di particolari obiettivi artistici.

Fondamento didattico era la voce umana cantante che informava ogni insegnamento e e ogni prassi compositiva, concertativa e strumentale. Ma a poco a poco il rapido perfezionarsi degli strumenti ad arco, a fiato, a tastiera e le loro esigenze tecniche ed estetiche spostarono gli indirizzi precedenti su basi più meccaniche.

Lo strumentalismo, supervalorizzato nelle composizioni nordiche del XVIII e XIX secolo, condiviso anche dagli autori italiani, obbligò gli esecutori a uno studio e ad un impegno sempre più prolungati ed intensi. Anche in Italia venne a spezzarsi la continuità della tradizione didattica, e sulla scia degli indirizzi del Conservatorio musicale di Parigi, durante l'Ottocento, e in parte dei conservatori germanici, si palesò necessario suddividere molti corsi in inferiori, medi e superiori con altrettanti insegnanti e con l'inevitabile conseguenza di portare avanti l'allievo su metodi e finalità troppo spesso tra loro eterogenei a causa dei diversi personali indirizzi dei docenti.

Mentre da un lato il livello generale della tecnica esecutiva è andata assai sollevandosi tra i giovani, dall'altro lato la capacità creativa si è affievolita a tal punto che molte manifestazioni rivelano un carattere addirittura « rumoristico » che diseducano larghissimi strati della collettività nazionale da quella nobile, genuina sensibilità artistica che ha sempre caratterizzato la tradizione italiana.

Anche lo straordinario diffondersi delle esecuzioni, riprodotte su dischi, alla radio, e alla televisione, ha diminuito il bisogno di musica viva.

Grave inconveniente ha anche prodotto lo inserimento, troppo affrettato, della nuova scuola media dell'obbligo nei Conservatori, senza armonizzare metodi e finalità che non possono prescindere dalla particolare scelta degli insegnanti.

In proposito si reputa necessario superare la fondamentale antinomia, per essere la scuola media una scuola generica per tutti, precedente alla scelta professionale del giovane, mentre il Conservatorio è una scuola di specializzazione in cui la scelta professionale è già avvenuta e con precise finalità artistiche.

Tutto ciò impone un nuovo indirizzo spirituale e pedagogico da dare a tutti i centri di insegnamento musicale in un clima di sana modernità eliminando ogni eccessivo burocraticismo, e scegliendo insegnanti consapevoli della loro delicata missione. È necessario, cioè, garantire in ogni scuola e, per tutti gli anni di ogni insegnamento, un'intima unicità di indirizzo, qualunque esso sia (più tradizionalista o più o meno avvenirista), eliminando le attuali dannose discontinuità e contraddizioni pedagogiche ed estetiche, perniciose per i più giovani.

Con tali criteri la figura del direttore del Conservatorio non risulterà più prevalentemente burocratica e disciplinare, ma tornerà ad essere, con la sua quotidiana costante presenza, l'ideale sintesi didattico-artistica degli specifici indirizzi dei singoli docenti.

Occorre, altresì, che ogni classe di composizione, di canto, di strumento, pur muovendosi nell'ambito di un programma comune, esprima i suoi genuini caratteri, che scaturiscono dalla personalità del docente e dalle istintive attitudini dell'allievo, siano queste ultime orientate verso il classicismo, oppure verso il romanticismo o la modernità.

È necessario, infine, che l'insegnamento delle materie letterarie sia potenziato ed ampliato in relazione ai programmi delle singole scuole colmando una grave lacuna esistente negli attuali conservatori.

I particolare è prevista la ripartizione della scuola di composizione, nel suo ultimo quadriennio, in tre rami e precisamente:

1) composizione vera e propria, destinata al perfezionamento dei giovani dotati per la creazione;

2) direzione d'orchestra, destinata ai giovani che rivelino particolare talento per siffatta carriera;

3) musicologia, destinata a preparare agli studi delle discipline musicologiche, della estetica, della paleografia, della storia della musica, della critica.

Per quest'ultimo ramo si è ritenuto indispensabile, oltre la licenza del periodo medio di composizione, anche il diploma di maturità classica che garantisce una adeguata cultura letteraria e umanistica.

Altre innovazioni introdotte nella proposta di legge sono:

a) corsi di pedagogia musicale (o se si preferisce di educazione musicale), allo scopo di fornire una preparazione specifica e aggiornata a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie e del canto corale negli istituti magistrali;

b) una scuola di didattica del canto solista opportunamente modificata rispetto alla attuale, per meglio assicurare una preparazione sistematica e scientifica a coloro che intendono dedicarsi alla formazione tecnico-professionale dei futuri cantanti, evitando pericolosi empirismi che oggi distruggono buona parte del nostro prezioso patrimonio di magnifiche voci;

c) una nuova cattedra di saxofono (soprano, contralto e tenore), strumento ormai divenuto da vari decenni essenziale e insostituibile per molti generi di composizione.

Al corso di chitarra è stato preferito dare il nome di corso di liuto-chitarra per la straordinaria affinità d'impianto e di tecnica tra questi due strumenti, riuscendo così a preparare degnamente concertisti che vogliono dedicarsi all'esecuzione di musiche medioevali e rinascimentali (liuto), e gli altri che vogliano dedicarsi al repertorio della chitarra a pizzico e a plettro.

Le innovazioni apportate all'ordinamento dell'istruzione musicale, con la presente proposta, comportano conseguentemente la modifica dei programmi di esami previsti nel citato regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1495.

In considerazione delle suddette innovazioni si è ritenuto stabilire, a tutti i fini legali, la equipollenza dei diplomi rilasciati dai conservatori, come segue:

1) i diplomi conseguiti in qualsiasi strumento sono equipollenti alla licenza media superiore;

2) i diplomi di composizione, di direzione di orchestra e di musicologia, sono equipollenti alla laurea.

Allo scopo infine di allineare nei grandi concorsi internazionali la partecipazione di giovani concertisti ben preparati è prevista, nella presente proposta, la istituzione di una apposita Commissione ministeriale alla quale i giovani devono sottoporsi per un esame di selezione.

Sono questi, onorevoli Colleghi, i concetti informatori della proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame – concetti fondamentali ai quali si ispirò, nel campo della istruzione musicale, la Consulta nazionale didattica, istituita nel 1951 dall'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella, per una sana riforma che meglio prepari le nuove generazioni, chiamate alla vocazione dell'arte dei suoni, per maggiormente interessare ed elevare il grado di sensibilità musicale a sempre più larghi strati della collettività nazionale.

TABELLA DELL'INIZIO E DELLA DURATA DI CIASCUN

PERIODO INIZIALE CON SCUOLA MEDIA (Vi si accede con la licenza di scuola elementare)	1°	Materie previste dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1879	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
	2°	Materie previste dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1879	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
	3°	Materie previste dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1879	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
PERIODO SECONDARIO MUSICALE (Vi si accede con la licenza di scuola media)	4°	—	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
	5°	—	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
	6°	—	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
	7°	—	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
	8°	—	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Liuto, chitarra
PERIODO SUPERIORE MUSICALE (Vi si accede con la licenza secondaria)	9°	—	Organo e composizione organistica	Pianoforte	Violino	Violoncello	Arpa	Diploma
	10°	—	Organo e composizione organistica	Con specializzazione di clavicembalo	Violino	Violoncello	Diploma	—
	11°	—	Diploma	Diploma	Diploma	Diploma	—	—
	12°	—	—	—	—	—	—	—

Si suddivide in 3 rami (composizione, direzione d'orchestra e direzione di banda).

CONCORSO PRINCIPALE NEI CONSERVATORI DI MUSICA

Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	—	—	—	—	—
Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	—	—	—	—	—
Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	—	—	—	—	—

Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	Corso di composizione	Polifonia vocale e direzione di coro	Canto e pedagogia del canto	—	—
Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	Corso di composizione	Polifonia vocale e direzione di coro	Canto e pedagogia del canto	—	—
Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	Corso di composizione	Polifonia vocale e direzione di coro	Canto e pedagogia del canto	—	—
Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	Corso di composizione	Polifonia vocale e direzione di coro	Canto e pedagogia del canto	—	—
Contrabbasso	Flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax., corno, tromba, trombone	Corso di composizione	Polifonia vocale e direzione di coro	Canto e pedagogia del canto	—	—

Diploma	Diploma	Corso di strumentazione e musicologia	Corso di strumentazione e musicologia	Polifonia vocale e direzione di coro	Canto e pedagogia del canto	Didattica dell'educazione musicale	Strumenti a percussione
—	—	Corso di strumentazione e musicologia	Diploma	Polifonia vocale e direzione di coro	Diploma	Didattica dell'educazione musicale	Diploma)
—	—	Corso di strumentazione e musicologia	—	Diploma	—	Diploma	—
—	—	Diploma	—	—	—	—	—

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I Conservatori statali di musica, istituiti e funzionanti nei maggiori centri urbani, hanno il compito di promuovere, con mezzi adeguati, la cultura e l'istruzione musicale di quei giovani, che, per particolari attitudini intendono dedicarsi alla professione di compositore, di concertatore-direttore d'orchestra, d'interprete vocale o strumentale, di storico e critico della musica, di docente nei vari settori della musica.

ART. 2.

A fianco di ciascun conservatorio di musica dovrà istituirsi gradatamente, un convitto nel quale vengano avviati e ospitati i giovani di povera condizione residenti nelle provincie viciniori, che rivelino spiccate attitudini e capacità per l'esercizio di singole branche musicali.

Essi potranno partecipare ad un concorso bandito dal Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione di borse di studio.

ART. 3.

I Conservatori comprendono tre periodi di studio:

a) periodo didattico iniziale con scuola media del conservatorio della durata di anni tre;

b) periodo didattico secondario della durata di anni cinque;

c) periodo didattico superiore della durata di anni due, tre, quattro a seconda dei corsi prescelti.

ART. 4.

Il Direttore di ciascun Conservatorio di musica viene nominato per pubblico concorso.

Al concorso possono partecipare anche musicisti estranei all'Amministrazione statale.

Il Direttore, con la sua costante presenza, ha l'obbligo di controllare il funzionamento tecnico e disciplinare di ogni insegnamento, di curare il coordinamento fra le varie materie, di assicurare l'effettiva cooperazione fra i docenti, nell'ambito delle leggi vigenti e delle disposizioni volta a volta emanate dal Ministro della pubblica istruzione.